



**COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**  
**Provincia di Agrigento**

**Ufficio Tecnico**

REGOLAMENTO COMUNALE  
SULLE MODALITA' DI RIPARTIZIONE  
DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE

Art. 1

1. La somma di cui al comma 1, dell'art.18 della legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n.7, con le norme della L.R. 7/2003, come integrato e modificato con l'art.2 comma 2 della L.R. 16/2005, è ripartita dal Dirigente dell'Area Tecnica, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La somma di cui al comma 1 è calcolata sommando le aliquote di cui ai seguenti punti a) e b):

a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera, determinata come di seguito:

1,00% per progetti di importo fino a 5.000.000 di Euro;

0,75% per progetti di importo superiore a 5.000.000 di Euro;

b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:

1,00% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione straordinaria;

0,75% per progetti di restauro e risanamento conservativo;

0,50% per progetti di manutenzione ordinaria.

2. Allorquando il progetto è costituito da più sottoprogetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, le aliquote percentuali di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno riferite all'importo del sottoprogetto o dello stralcio funzionale, fermo restando che gli incentivi saranno erogati in relazione alle parti del progetto effettivamente realizzate.

Art. 2

1. La somma di cui al precedente articolo 1, è ripartita tra il personale di cui al medesimo articolo 1 in base alle seguenti percentuali:

- a) responsabile unico del procedimento: 25%;
- b) incaricati della redazione del progetto e collaboratori:
  - 1) progettazione preliminare: 7,5%;
  - 2) progettazione definitiva: 11%;
  - 3) Progettazione esecutiva: 14%;
- c) incarico del coordinamento in fase di progettazione e della redazione del piano di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni e collaboratori: 5%;
- d) l'aliquota di cui alla precedente lettera c) è addizionata a quella di cui alla lettera b), in ragione del 50% agli incaricati del progetto definitivo e collaboratori e del 50% agli incaricati del progetto esecutivo e collaboratori, qualora il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituito ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modifiche ed integrazioni;
- e) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni e collaboratori: 7,5%;
- f) l'aliquota di cui alla precedente lettera e) è addizionata a quella di cui alla successiva lettera g), qualora non sia necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 90, comma 4,

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni;

g) g) incaricati della direzione dei lavori e collaboratori: 10%;

h) h) incaricati del collaudo, anche in corso d'opera, e collaboratori: 5%;

i) altri collaboratori, formalmente incaricati, che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati: 15%.

2. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui al presente comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi le percentuale riferita a tale importo.
3. L'aliquota di cui al precedente comma 1, lettera h) è addizionata a quella di cui al punto g) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 e del presente articolo e spettanti al personale di cui al precedente comma 1, lettere da a) ad h) sono ripartiti tra responsabile unico del procedimento, progettista, coordinatori per la sicurezza, direttore dei lavori, collaudatore e i rispettivi collaboratori formalmente incaricati, ove presenti, attribuendo ai predetti collaboratori una quota parte non superiore al 30% degli importi stessi.
5. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da personale esterno all'organico dell'amministrazione costituiscono economie.
6. La liquidazione degli incentivi per la progettazione è effettuata, per i diversi livelli di progettazione, ad avvenuta approvazione dei relativi progetti.
7. La liquidazione dell'incentivo per responsabile del procedimento è effettuata per il 50% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo e per il restante 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo.

8. La liquidazione degli incentivi per la direzione dei lavori, per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e per il collaudo dei lavori è effettuata ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o degli atti di collaudo.

Art. 3

1. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e loro collaboratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), non è conferito quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto, ai fini della realizzazione ed ultimazione dell'intervento, varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori o di omissioni nel progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), e comma 4 della legge 11 febbraio, n.109, previa comunicazione agli interessati ai fini del contraddittorio.

Art. 4

1. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di eventuali atti di pianificazione comunque denominati è ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto, con le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento.

Art. 5

1. Le incentivazioni di cui al presente regolamento sono comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Art. 6

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa la validità dei regolamenti vigenti adottati per la stessa materia.

Il Dirigente dell'Area Tecnica  
(Ing. Giuseppe Militello)

